

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Quater n. 6652/2022, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 8488/2022.

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 091344483), nella qualità di difensore del Sig. M. V., nel giudizio

CONTRO

il Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Commissione Medica e nei confronti - n.q. di controinteressati - del Sig. Michele Francesco De Vito e del sig. La Novara Gianmarco (non costituiti in giudizio)

PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI

PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:

1) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, OSSIA DEI SOGGETTI VINCITORI DEL CONCORSO INDICATI IN GRADUATORIA E AMMESSI AL CORSO DI FORMAZIONE:

Controinteressati sono tutti i soggetti vincitori del “*Concorso, pubblico per esami, a 314 posti di Ispettore antincendio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”, i quali risultano **inseriti nella graduatoria finale di merito**, pubblicata il 04.03.2022 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/7 del 04.03.2022, che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO, ed ammessi al corso di formazione in quanto inseriti nell'elenco di cui alla nota prot. DCRISUM n. 34013 del 08.06.2022, della Direzione Centrale per le Risorse Umane**, che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO**.

2) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DEL TAR LAZIO CHE HA DISPOSTO L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, n. 6652/2022, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 8488/2022, pubblicata il 26 ottobre 2022, che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO**.

3) SUNTO RICORSO INTRODUTTIVO:

Con ricorso proposto avverso il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Commissione Medica, incardinato innanzi al Tar del Lazio – Roma (numero di ruolo generale 8488/2022) il ricorrente impugnava i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

“- il decreto prot. n. 190 dell'08.06.2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal “Concorso, pubblico per esami, a 314 posti di Ispettore antincendio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, sulla base del verbale n. 39 del 30 maggio 2022 con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti dell'ing. M.V., “OMISSIS”;

- il verbale n. 39 del 30 maggio 2022, conosciuto in data 8 giugno 2022, in esito all'istanza di accesso agli atti, con il quale la Commissione Medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell'Interno ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti dell'ing. M.V., “OMISSIS”;

- gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione Medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell'Interno e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusa la scheda medica del 29 marzo 2022, conosciuta in data 8 giugno 2022 in esito all'istanza di accesso agli atti, con il quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale nei confronti dell'ing. M.V., “OMISSIS”;

- la nota prot. DCRISUM n. 34013 del 08.06.2022, non conosciuta e richiamata nel decreto n. 86 del 17.06.2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato l'elenco dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'assunzione e il contestuale avvio al corso di formazione, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, il decreto n. 86 del 17.06.2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, con cui è stato istituito il corso di formazione residenziale teorico-pratico, previsto dall'articolo 21 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., nella parte in cui è destinato a soli 215 candidati e non è ricompreso il ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, il D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica dell'11 marzo 2016 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;

- ove occorra e per quanto di ragione, il Decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, recante il “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.”.

Esponeva **in fatto** di avere partecipato al “Concorso, pubblico per esami, a 314 posti di Ispettore antincendio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, indetto con decreto dipartimentale 25 maggio 2021, n. 96. Stante l’utile inserimento nella graduatoria, il Ministero dell’Interno convocava il ricorrente alle visite mediche presso RFI Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiano - Direzione Sanità - UST Roma - Cagliari, Sede di Roma - Via A. Pigafetta, 3 ed il giorno successivo presso l’Istituto Superiore Antincendi, in esito alle quali egli risultava non idoneo per “*omissis*”.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame veniva affidato al seguente **motivo di diritto**:

I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.M. N. 166 DEL 4/11/2019, DELL’ART. 3 DEL D.P.R. N. 207 DEL 17/12/2015 RICHIAMATO DAL SUMMENZIONATO ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.M. N. 166 CIT., NONCHÈ DELLA DIRETTIVA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R. N. 207 DEL 17 DICEMBRE 2015 IN MATERIA DI PARAMETRI FISICI PER L’AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, A NORMA DELLA LEGGE 12/01/2015, N. 2, APPROVATA DAL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN DATA 11/03/2016 - ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM.

Il ricorrente, precisamente, lamentava l’illegittimità del provvedimento di esclusione poiché era stato giudicato “NON IDONEO” per “*Omissis*”.

Tale giudizio è illegittimo in quanto risulta palesemente viziato da difetto di motivazione e di istruttoria oltretché da travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Nel caso di specie, risulta, infatti, che il giudizio per il quale l’ing. M.V. avrebbe un profilo non compatibile con quello previsto dal bando - in quanto avrebbe un “*omissis*” - è stato espresso senza che la commissione medica abbia fornito alcuna indicazione in ordine alle modalità e alla strumentazione utilizzate per giungere a tale pregiudizievole conclusione.

Inoltre, è emersa una incompatibilità tra i risultati della visita effettuata in sede concorsuale e la

misurazione presso la Struttura Pubblica.

È evidente la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica, il quale risulta inficiato da tutti i vizi indicati in rubrica. Il candidato, infatti, per effetto di un accertamento eseguito scorrettamente, è stato ritenuto in possesso di un profilo psico-fisico inidoneo in ragione, esclusivamente, di uno scostamento – in realtà ampiamente smentito dall'ulteriore accertamento - dai parametri fisici previsti dal D.M. 4 novembre 2019, n. 166

Successivamente, con decreto cautelare n. 4628 del 19 luglio 2022, il Presidente del Tar Lazio – Sezione I Quater, disponeva una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di “*omissis*”, calcolando l'indice di massa grassa, con esame impedenziometrico e con esatta misurazione della relativa altezza, in modo da acclarare il coefficiente attribuibile al medesimo nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell'Esercito, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica e fissava per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 ottobre 2022.

In adempimento all'ordine del Presidente, il ricorrente veniva sottoposto a verifica, in esito alla quale la Commissione Medica all'uopo costituita rendeva giudizio di idoneità del ricorrente quale vigile del fuoco nei ruoli del Corpo nazionale dei VV.FF., rientrando la percentuale accertata nei parametri previsti dal decreto ministeriale n. 166 del 2019.

Sicché, all'esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2022, il T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. I Quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 6652/2022 pubblicata il 26 ottobre 2022, accoglieva l'istanza cautelare, ordinando *“l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati”*.

TANTO PREMesso SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6652 del 26 ottobre 2022 del Tar Lazio-Roma, Sezione Prima Quater, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati, vincitori del concorso in epigrafe, inseriti nella graduatoria afferente il predetto concorso ed ammessi al corso di formazione.

Palermo, 16 novembre 2022

Avv. Claudia Caradonna

Si allegano:

- Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di Ispettore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Nota prot. DCRISUM n. 34013 del 08.06.2022, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato l'elenco dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'assunzione e il contestuale avvio al corso di formazione, contenente l'elenco nominativo dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami;
- Ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sez. I Quater n. 6652/2022.